



cstf020003@istruzione.it  
cstf020003@pec.istruzione.it  
www.itiscastrovillari.edu.it  
C.F. 83000750782  
Cod. Min. CSTF020003



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Calabria

## Istituto Tecnico Industriale Statale 'E. Fermi'

Via Piero della Francesca, snc - 87012 Castrovillari (CS)  
Tel. 0981 480171 - Fax 0981 1989902

### REGOLAMENTO UTILIZZO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA INTERNA ED ESTERNA DELL'ISTITUTO

**Parere del Collegio dei docenti reso nella seduta del 11 settembre 2023.**

**Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 settembre 2023, delibera n. 75.**

**Visto** il D.lgs n.196/2003 (Codice Privacy) ed i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità in esso sanciti che devono informare ogni trattamento di dati personali;

**Rilevato** che il Codice privacy deve essere applicato integralmente alla videosorveglianza, soprattutto laddove prevede che il trattamento (in questo caso la ripresa delle immagini con o senza registrazione) deve essere contenuto e limitato agli scopi effettivi e alle necessità concrete;

**Rilevato** che l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art.2, comma 2, d.P.R. n°249/1998) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori;

**Visto** il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante datato 8 aprile 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, nonché il Parere 2/2009 sulla "Protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)" adottato l'11 febbraio 2009 dal Gruppo di Lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati personali, e la guida del Garante della Privacy "La privacy tra i banchi di scuola";

**Visto** il Provvedimento del Garante della privacy n. 230 dell'8 maggio 2013

**Considerato** che, come affermato dal Parere n. 2/2009 citato, i sistemi di videosorveglianza possono essere autorizzati "...se necessari e se l'obiettivo non può essere raggiunto con altri mezzi disponibili meno intrusivi...";

**Visto** il Provvedimento 8 maggio 2013, doc. web n. 2433401 che riporta il parere della Commissione Europea "l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l'infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo"

**Visto** che vi sono stati precedenti episodi di furti e danneggiamenti e intrusioni da parte di ignoti e tali episodi hanno dimostrato che misure definite potenzialmente meno invasive sono state oggettivamente insufficienti, anche tenuto conto delle dimensioni particolarmente estese della struttura scolastica;

**Visto** che appaiono sussistenti tutti i requisiti che impone la normativa e, nello specifico, quelli di necessità e proporzionalità con riguardo al sistema di videosorveglianza con registrazione delle immagini;

**Visto** che durante l'intero arco della giornata, all'entrata e all'uscita della scuola e negli spazi in cui possono circolare persone esterne alla popolazione scolastica (per la telecamera esterna) e negli orari di chiusura della scuola (dalle 18:30 in poi), solo operando in tal modo è possibile garantire la sicurezza nei confronti di minacce esterne. Al riguardo il sistema di videosorveglianza viene conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi, e in modo da cancellare periodicamente automaticamente i dati eventualmente registrati;

**Visto** l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori che prevede che gli impianti di videosorveglianza possono essere utilizzati dall'imprenditore esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale.

**Discussa** la misura con la RSU;

Si delibera il seguente disciplinare:

***“Regolamento per la Videosorveglianza” redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell'identità e dei dati personali.***

#### **Art. 1) FINALITÀ**

Le finalità che l'ITI “Fermi” intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali connesse con la vigilanza e la sicurezza relative all'edificio:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi presso le sedi dell'Istituto;
- b) garantire un adeguato grado di sicurezza alla popolazione scolastica (dipendenti, studenti, docenti, etc.);
- c) tutelare gli immobili in gestione all'amministrazione scolastica;
- d) tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nella sede scolastica;
- e) prevenire eventuali atti vandalici;

#### **Art. 2) CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO**

**Le caratteristiche dettagliate delle telecamere e le certificazioni sono agli atti della scuola.**

Le immagini fornite possono essere esaminate esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate.

Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:

- L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;
- Si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'istituto, sia con riferimento alle abitudini personali;
- Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
- I dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;
- I dati saranno raccolti in relazione alla sicurezza dell'Istituto, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l'impianto è installato.

### **Art.3) FUNZIONAMENTO E ACCESSO AI DATI**

La registrazione effettuata esclusivamente negli orari di chiusura della scuola (dalle 18:30 alle 7:30) è conservata per un periodo di 10 giorni, al fine di consentire la registrazione anche nei periodi di sospensione delle attività. Nella fattispecie si fa riferimento al punto 3.4, comma 2 del provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza "La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria." Non è escluso, infatti, che in futuro l'impianto possa essere potenziato con ulteriori videocamere e che il loro funzionamento possa avvenire a scuola aperta, in relazione al monitoraggio continuo delle uscite di sicurezza e degli ingressi (si pensi, ad es, ai momenti pomeridiani considerati particolarmente "sensibili": momenti in cui la presenza numerica delle persone all'interno della struttura particolarmente estesa sia internamente che esternamente dell'ITIS possa costituire fattore di vulnerabilità come turni di pulizia dei collaboratori scolastici; turni di rientro e di lavoro straordinario del personale ATA; riunioni e attività del personale Docente; attività extracurricolari offerte agli studenti; momenti, al contrario, di particolare affollamento costituito da soggetti esterni all'amministrazione tale da rendere il controllo "umano" più complesso come incontri scuola-famiglia; convegni aperti al territorio, openday *et similia*).

Il posizionamento delle apparecchiature è segnato da appositi cartelli.

### **Art. 4 PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZIA**

Ai sensi del regolamento Europeo il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

### **Art 5) TRATTAMENTO DATI – TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI**

Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell'Istituto, ossia il Dirigente Scolastico *pro tempore*; responsabile del trattamento dati è il Direttore SGA *pro tempore*.

Gli incaricati interni potranno operare la riproduzione delle immagini nei casi in cui debbano essere necessarie all'Autorità di P.S. o di P.G. Non potranno essere divulgati in nessun altro caso. La copia delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

### **Art 6) MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- d. conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
- e. trattati con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.1 con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- f. il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso un locale apposito della Scuola. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita scheda rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti della Scuola.
  
- g. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai 10 giorni presso la sala di controllo; ciò al fine di coprire anche i giorni di chiusura della Scuola.
- h. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei server di videoregistrazione digitale, le immagini riprese in tempo reale potranno distruggere quelle già registrate.
- i. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
- j. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. È vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

#### **Art. 7) INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA**

L'Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: "Area soggetta a videosorveglianza". In questa area è operativo un sistema di videosorveglianza attivo. La registrazione è effettuata dalla Scuola per fini di sicurezza.

#### **Art. 8) ACCERTAMENTO DI ILLECITI**

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare a ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza può provvedere a registrare le immagini e a darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

#### **Art. 9) PUBBLICITÀ**

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:

- a. La pubblicazione sul sito internet dell'istituto del presente provvedimento concernente il funzionamento dell'impianto
- b. L'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata

#### **Art. 10) INFORMAZIONE**

L'attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire il Regolamento e le risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali. Conformemente a tali norme è data informazione circa l'installazione e l'attività dell'impianto di videosorveglianza.

#### **Art. 11) DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

**Art. 12) PERIODO DI VIGENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione in Consiglio di Istituto e manterrà la propria validità fino a nuova differente deliberazione del Consiglio stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Raffaele Le Pera

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93